

# COMUNE DI AREZZO

PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'  
ECONOMICHE NEGLI AMBITI DEI SETTORI EDILIZIA E  
SUAP E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.)

IN MATERIA DI  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
E COMMERCIALI



## Sommario

<b>Sezione 2A) SUAP</b> .....	5
1. AUTOLAVAGGIO .....	5
2. ATTIVITA' ARTIGIANALE IN LOCALE COMMERCIALE .....	5
3. PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO .....	5
<b>Sezione 2B) ATTIVITA' COMMERCIALI</b> .....	6
<b>2B1. ATTIVITA' COMMERCIALI E EDICOLE</b> .....	6
1. CONFIGURAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE IN PRESENZA DI PIU' ESERCIZI E STRUTTURE DI VENDITA.....	6
2. CENTRO COMMERCIALE - CARATTERISTICHE E ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. (PDF ESTERNO)..	7
3. TEMPORARY STORE.....	7
4. VENDITA ONLINE DITTA ARTIGIANA .....	7
5. CESSIONE E REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE .....	7
6. PREPOSTO IN IMPRESA INDIVIDUALE\VENDITA AL DOMICILIO.....	8
7. COMMERCIO ELETTRONICO DA PARTE DI PRODUTTORE AGRICOLO .....	9
<b>2B2. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE</b> .....	9
1. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN LOCALE NON CONTIGUO .....	9
2. ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE .....	9
<b>2B3. ATTIVITA' DI PRODUZIONE E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</b> .....	10
<b>2B4. STRUTTURE RICETTIVE E AGRITURISTICHE</b> .....	10
1. INSTALLAZIONE DI TENDE ATTREZZATE CD "GLAMPING" NELL'AMBITO DI UN AGRICAMPEGGIO (PDF ESTERNO).....	11
2. POSTI LETTO IN AFFITTACAMERE .....	11
3. AFFITTACAMERE SENZA PARTITA IVA .....	11
4. PERNOTTAMENTO IN SOGGIORNO .....	11
<b>2B5. ESERCIZI E LOCALI PER IL GIOCO LECITO</b> .....	12
<b>2B6. FARMACIE</b> .....	12
<b>2B7. ALTRE ATTIVITA'</b> .....	12
<b>Sezione 2C) ATTIVITA' DI SERVIZI</b> .....	13
<b>2C1. AGENZIE D'AFFARI</b> .....	13
1. SUBLOCAZIONE LOCALE .....	13
2. TENUTA REGISTRI .....	14
<b>2C2. TAXI, NOLEGGI E RIMESSE</b> .....	14
1. DESTINAZIONE D'USO PER NSC.....	14
2. CONSORZIO DI NCC .....	15

<b>2C3. ATTIVITA' E PROFESSIONI DEL TURISMO</b> .....	16
<b>2C4. SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTE)</b> .....	16
1. TATUATORE INSIEME AD ESTETISTA .....	16
2. ONICOTECNICA .....	16
3. ATTIVITA' DI NAIL ART .....	17
<b>2C5. ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI</b> .....	17

## Sezione 2A) SUAP

### 1. AUTOLAVAGGIO

*Maggio 2020*

#### **Quali sono gli adempimenti necessari per l'avvio di un'attività di autolavaggio?**

L'autolavaggio è un'attività libera e non necessita di segnalazione di inizio attività al Comune per essere avviata, deve comunque dotarsi di Valutazione di impatto acustico e, qualora scarichi i reflui delle lavorazioni in pubblica fognatura, di Autorizzazione Unica Ambientale.

### 2. ATTIVITA' ARTIGIANALE IN LOCALE COMMERCIALE

*Maggio 2020*

**Ho un locale commerciale (C1) nel quale si dovrebbe insediare un'attività artigianale. Volevo sapere se vi è la necessità di fare il cambio d'uso oppure se sia possibile l'insediamento con la destinazione d'uso attuale (commerciale).**

La destinazione del locale deve essere conforme all'attività che si va ad insediare, pertanto è necessario verificare se la zona ammette il cambio d'uso, procedere con la pratica edilizia e successivamente con l'aggiornamento catastale.

### 3. PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO

*Giugno 2020*

#### **Come posso pagare la marca da bollo?**

Per il pagamento delle imposte di bollo per le richieste di autorizzazione o per il rilascio dei titoli autorizzativi, possono essere utilizzate più modalità:

- Bollettino Postale o Bonifico Bancario (i dati sono disponibili all'interno del Servizio Tesoreria del Comune di Arezzo);
- Modello F23 Agenzia delle Entrate (causale "Imposta di Bollo");
- Dichiarazione sostitutiva per marca da Bollo (il modello è disponibile all'interno della modulistica varia dell'ufficio SUAP).

Per un accesso veloce a quanto sopra descritto, è possibile accedere al sito del comune di Arezzo [www.comune.arezzo.it](http://www.comune.arezzo.it). Attraverso la ricerca rapida (la lente posizionata in alto a destra dello schermo) digitare la parola chiave "BOLLO".

## Sezione 2B) ATTIVITA' COMMERCIALI

### 2B1. ATTIVITA' COMMERCIALI E EDICOLE

#### 1. CONFIGURAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE IN PRESENZA DI PIU' ESERCIZI E STRUTTURE DI VENDITA

Marzo 2018

**(Ufficio Edilizia e Suap) L'Ufficio ha necessità di avere alcuni chiarimenti in merito alla definizione di centro commerciale di cui all'art.15 comma 1 lett.g) della LR. n.28/2005.**

**Molti sono gli imprenditori che vorrebbero investire nel nostro territorio insediando delle medie strutture di vendita. In particolare, i progetti ricorrenti prevedono la realizzazione di un unico fabbricato con destinazione commerciale suddiviso in più unità immobiliari adiacenti ciascuna destinata ad una media struttura. Ogni struttura di vendita avrebbe il proprio ingresso distinto, quindi non sarebbe prevista una galleria commerciale comune, nè parti comunicanti che consentirebbero al pubblico il passaggio da una struttura all'altra. Al contempo ogni struttura di vendita sarà in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento di attuazione del Codice del commercio (parcheggi servizi ecc).**

**Stante le caratteristiche sopra descritte, siamo a richiedere la sua opinione in merito al fatto che le medie strutture così progettate configurino o meno un centro commerciale, o comunque si chiede di conoscere entro quali limiti possano essere progettati e realizzati parcheggi indistinti e accessi comuni ai raccordi viari.**

*(Regione Toscana)* La questione posta si interseca con quella della definizione di "centro commerciale", dovendosi distinguere quando si configuri un'unica media/grande struttura di vendita e quando invece si tratti di una serie di esercizi commerciali reciprocamente indipendenti.

Eliminata, in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima, la disposizione relativa alle strutture di vendita in forma aggregata (art. 19-quinquies della L.R. n. 28/2005), in Toscana l'unico riferimento normativo rimane l'art. 15, comma 1, lett. g) della L.R. n. 28/2005, che definisce il centro commerciale come "una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente".

Sul punto, si possono richiamare alcune interpretazioni ministeriali.

... omissis ...

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è intervenuta più volte sui criteri per l'individuazione delle caratteristiche di un centro commerciale.

... omissis ...

Per tornare al quesito posto, da quanto detto sopra si può desumere come, per escludere la realizzazione di un centro commerciale, non sia sufficiente l'assenza di collegamenti tra esercizi commerciali o di una galleria comune, quanto piuttosto occorra verificare l'effettiva autonomia dei singoli esercizi commerciali: la presenza di parcheggi in comune, di un'unica entrata-uscita dagli stessi e di una viabilità di accesso comune, deve far propendere per l'ipotesi del centro commerciale

mentre, al contrario, tra le caratteristiche che denotano l'autonomia tra strutture di vendita vi è l'autonoma viabilità esterna, gli ingressi separati e i parcheggi distinti e privi di collegamento reciproco.

## 2. CENTRO COMMERCIALE - CARATTERISTICHE E ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. (PDF ESTERNO)

*Marzo 2018*

**Consiglio di Stato Sez. IV n. 1828 del 22/03/2018**

<https://bit.ly/2N4nSle>

## 3. TEMPORARY STORE

*Ottobre 2020*

**Cosa serve per l'apertura di un temporary store?**

I requisiti edilizi, urbanistici, di sicurezza e commerciali sono gli stessi di qualunque esercizio commerciale di vicinato. Il temporary store in base all'art.13 della L.R. 62/2018 è infatti un esercizio di vicinato dove si svolge attività temporanea di vendita.

I presupposti e i requisiti specifici sono invece indicati dall'art.16 della L.R.62/2018 e dovranno essere dichiarati nella scia di avvio ovvero:

- la durata che non potrà superare i 90 giorni e alla scadenza non sarà necessario presentare la cessazione ma il titolo cesserà di produrre effetti automaticamente;
- di essere uno dei soggetti indicati dal comma 3 dell'art.16.

## 4. VENDITA ONLINE DITTA ARTIGIANA

*Ottobre 2020*

**La vendita on line da parte di un'attività artigiana è soggetta a scia commerciale?**

Si, se la compravendita si perfeziona on line si configura un'attività di commercio elettronico di cui all'art.75 della L.R. 62/2018 e pertanto soggetta a scia da presentare al Suap. Non è necessaria invece se il sito internet figura come una mera vetrina pubblicitaria dei prodotti dell'azienda in cui non vi è alcuna possibilità di acquisto.

L'artigiano dovrà provvedere ad aggiornare la sua posizione in camera di commercio segnalando come attività secondaria quella commerciale.

## 5. CESSIONE E REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

*Dicembre 2020*

**In relazione all'autorizzazione commerciale per l'immobile in corso di costruzione, avrei la necessità di alcuni chiarimenti, nel caso relativo a un immobile costruito da una società immobiliare e di gestione che affitta locali commerciali a esercenti attività commerciali:**

- una volta che la proprietà dovesse provvedere in prima persona all'ottenimento dell'autorizzazione (archiviando quella richiesta dal futuro locatario), è possibile fare in modo che l'autorizzazione successivamente volturata/ceduta temporaneamente/affittata (da verificare le possibilità di cessione) ritorni alla proprietà alla fine del rapporto contrattuale con l'esercente l'attività?

- quali sono, quindi, le possibilità per la cessione dell'autorizzazione dal proprietario all'esercente?

- se invece fosse l'esercente a ottenere l'autorizzazione, questa può essere ceduta al proprietario con accordi privati, una volta finito il rapporto contrattuale di locazione del fondo? Oppure questa decade? Si possono prevedere automatismi per il rientro in pieno possesso dell'autorizzazione da parte della proprietà al termine dell'insediamento dell'attività autorizzata?

- è possibile legare l'autorizzazione al fondo commerciale e non all'attività insediatavi temporaneamente, anche al fine di non dover riverificare ogni volta la rispondenza ai vari regolamenti e leggi che dovessero cambiare nel perdurare del rapporto di locazione, al termine dello stesso?

Il passaggio tra chi ha ottenuto l'autorizzazione ex novo ed eventuali successivi affittuari o acquirenti presuppone un atto notarile avente ad oggetto il ramo d'azienda. Spettano al privato le valutazioni sulla natura contrattuale del passaggio (affitto, compravendita, etc...), così come eventuali clausole che leghino il titolo commerciale all'immobile.

In ogni caso sotto il profilo amministrativo il primo rilascio è una nuova autorizzazione, il secondo un subingresso sottoposto a SCIA, fermo restando che non ci siano variazioni sull'autorizzazione (aumenti di superficie, etc...)

Il passaggio del titolo tra chi esercita e il proprietario della licenza avviene secondo le stesse modalità amministrative ovvero con una SCIA di subentro, la causale è la reintestazione per risoluzione del contratto, mancato rinnovo, etc..

L'autorizzazione è rilasciata per uno specifica u.i., ciò non toglie che chi è proprietario della licenza possa teoricamente chiedere il trasferimento della sede di esercizio in altro locale, fermo restando che il trasferimento, come l'apertura ex novo sono soggetti ad autorizzazione e comportano che siano stati verificati tutti i parametri del regolamento del codice del commercio vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione commerciale;

Lo stesso vale per il primo insediamento nel caso in cui restasse privo di licenza, qualora un altro soggetto volesse riaprire una media struttura, dovrebbe riverificare i parametri della legge vigente in quel momento.

## 6. PREPOSTO IN IMPRESA INDIVIDUALE\ VENDITA AL DOMICILIO

*Dicembre 2020*

**Può il titolare di un'impresa individuale che intende iniziare la vendita presso il domicilio al consumatore di prodotti alimentari, non possedendo il requisito professionale, nominare un preposto?**

Sì, anche nelle imprese individuali si può nominare un preposto.



## 7. COMMERCIO ELETTRONICO DA PARTE DI PRODUTTORE AGRICOLO

Dicembre 2020

**Ai sensi dell'art 4 comma 4 bis della 228/2001 l'imprenditore agricolo può effettuare il commercio elettronico dei propri prodotti.**

**La SCIA da presentare è quella del produttore agricolo di cui al codice regionale 47.10.1R oppure quella del commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono.../internet, codice regionale 47.91.1R? Ovvero l'imprenditore agricolo conserva o meno la propria qualifica svolgendo il commercio elettronico? Il requisito professionale serve?**

La scia di commercio elettronico dlgs 228/2001 è SPECIALE rispetto a quella del commercio (Dlgs 114/1998 e relativa normativa regionale) in quanto:

- Effettuata da produttore agricolo
- Senza requisiti professionali
- Per attività che rimane di vendita di prodotti agricoli (e non di commercio)

Vale il codice 47.10.1R.

## 2B2. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

### 1. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN LOCALE NON CONTIGUO

Febbraio 2018

**Può essere esercitata attività di sola somministrazione in un locale non contiguo a quello principale?**

L'attività di sola somministrazione in ambiente non contiguo al locale principale si configura come nuova attività, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41, comma 1 della L.R. 28/2005.

Conseguentemente la stessa potrà essere attività conformemente ai disposti della L.R. 28/2005, delle NTA del vigente Regolamento Urbanistico, nonché del Regolamento per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Arezzo (Del. C.C. n. 159/2017) qualora sita nel centro storico del capoluogo.

### 2. ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Maggio 2019

**(Ufficio Edilizia e Suap) Con la presente si chiede un chiarimento indotto dalla lettura della definizione di somministrazione di cui all'art.41 comma 1 lett.a) della L.R. 28/2005, in particolare laddove fa riferimento "...alla vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali... o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale".**

**In specifico si chiede se la superficie di somministrazione aperta al pubblico, intesa come pertinente, possa definirsi la superficie rinvenuta in altro locale, distinto, non comunicante e non contiguo, il cui collegamento funzionale sarebbe quindi garantito solo da percorsi su spazi aperti, privati o pubblici.**

**La fattispecie, per la quale è formulato il quesito, non è da ricondurre alla superficie di somministrazione esterna, quale quella stagionale su piazze o strade, ma - per contro - si intende fare esplicito riferimento alla possibilità di utilizzo di locali separati e distinti, che andrebbero a implementare la consistenza dell'unità immobiliare commerciale, e quindi la consistenza della superficie di somministrazione, in modo permanente, con rilevanza edilizia, ancorchè locali non contigui e non comunicanti.**

*(Regione Toscana)* La disposizione in esame considera superficie di somministrazione quella dei locali dell'esercizio e anche la "superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale".

Mentre il concetto di "adiacenza" attiene a un elemento fisico, quello di "pertinenza" attiene a un concetto funzionale, più facilmente verificabile in relazione alla fattispecie specifica che in astratto.

Tuttavia, l'ipotesi prospettata di un "altro locale, distinto, non comunicante e non contiguo", non sembra corrispondere al requisito previsto dalla stessa disciplina civilistica (art. 817 c.c.) , che collega la destinazione della pertinenza al servizio o all'ornamento del bene principale e ad un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose.

Considerare "pertinenze" locali separati e distinti potrebbe, di fatto, equivalere all'apertura di nuove attività prive di titolo abilitativo (si pensi alla situazione di un'area nella quale siano imposti vincoli alle nuove aperture: un'interpretazione ampia del concetto di "pertinenza" renderebbe facilmente eludibili i divieti di nuovi insediamenti).

La disposizione in esame considera superficie di somministrazione quella dei locali dell'esercizio e anche la "superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale". Mentre il concetto di "adiacenza" attiene a un elemento fisico, quello di "pertinenza" attiene a un concetto funzionale, più facilmente verificabile in relazione alla fattispecie specifica che in astratto. Tuttavia, l'ipotesi prospettata di un "altro locale, distinto, non comunicante e non contiguo", non sembra corrispondere al requisito previsto dalla stessa disciplina civilistica (art. 817 c.c.) , che collega la destinazione della pertinenza al servizio o all'ornamento del bene principale e ad un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. Considerare "pertinenze" locali separati e distinti potrebbe, di fatto, equivalere all'apertura di nuove attività prive di titolo abilitativo (si pensi alla situazione di un'area nella quale siano imposti vincoli alle nuove aperture: un'interpretazione ampia del concetto di "pertinenza" renderebbe facilmente eludibili i divieti di nuovi insediamenti).

### **2B3. ATTIVITA' DI PRODUZIONE E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

Nessun quesito attualmente presente.

### **2B4. STRUTTURE RICETTIVE E AGRITURISTICHE**

## 1. INSTALLAZIONE DI TENDE ATTREZZATE CD “GLAMPING” NELL’AMBITO DI UN AGRICAMPEGGIO (PDF ESTERNO)

*Maggio 2018*

**Quesito in ordine alla applicabilità delle disposizioni su territorio rurale di cui alla LR 65/2014 –  
Risposta di Regione Toscana**

<https://bit.ly/3d8Y9Td>

## 2. POSTI LETTO IN AFFITTACAMERE

*Agosto 2020*

**Come si determina il numero dei posti letto in un B&B o affittacamere?**

La capacità ricettiva massima è di 12 posti letto in massimo 6 camere nella stessa unità immobiliare. La distribuzione dei posti è determinata dalla lettura coordinata dell’art.47 del DPGR 7 agosto 2018 n.47/R e dal Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975. Ne consegue che la camera doppia deve essere almeno 14 mq, la camera singola 9 mq e per le camere a più di due posti devono essere aggiunti per ogni posto in più 5 mq. Anche per i letti aggiunti devono rispettare questi parametri. La superficie totale dell’appartamento deve essere tale da garantire 14 mq per i primi 4 abitanti e 10 mq per i successivi, compresi i residenti qualora trattasi di attività non professionale. Anche per le camere che devono restare riservate ai residenti valgono gli stessi parametri.

## 3. AFFITTACAMERE SENZA PARTITA IVA

*Settembre 2020*

**E’ vero che l’attività di B&B o affittacamere si svolge senza partita IVA?**

No, è consentito svolgere l’attività in forma non professionale, quindi senza partita iva, solo ed esclusivamente quanto trattasi della casa (subalterno) in cui si ha residenza e domicilio come previsto dall’art.55 comma 4 e art.56 comma 4 della L.R.86/2016. Non vale se trattasi di seconda casa o dell’appartamento ubicato nello stesso immobile ma fisicamente separato e/o accatastato con un altro subalterno. Nel caso di esercizio non professionale andranno indicate in planimetria anche le camere riservate ai residenti, che non andranno conteggiate nel numero delle camere oggetto della Scia.

## 4. PERNOTTAMENTO IN SOGGIORNO

*Settembre 2020*

**E’ possibile in un affittacamere utilizzare il soggiorno per il pernottamento?**

No. L’art.47 comma 3 del DPGR 7 agosto 2018 n.47/R vieta che nelle zone comuni siano installati letti aggiunti. Dispone altresì che alle camere per gli ospiti si debba accedere senza dover attraversare camere o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

## 2B5. ESERCIZI E LOCALI PER IL GIOCO LECITO

Nessun quesito attualmente presente.

## 2B6. FARMACIE

Nessun quesito attualmente presente.

## 2B7. ALTRE ATTIVITA'

Nessun quesito attualmente presente.

## Sezione 2C) ATTIVITA' DI SERVIZI

### 2C1. AGENZIE D'AFFARI

#### 1. SUBLOCAZIONE LOCALE

Settembre 2020

**Una ditta individuale svolge attività di commercio di auto nuove ed usate e relativa agenzia di affari all'interno di un locale completamente a sua disposizione. Vorrebbe concedere in sublocazione parte del locale ad una società che svolge la medesima attività. Preso atto che ai fini della Scia di commercio nulla osta, vorrei sapere se ci sono, per l'attività di agenzia di affari, delle prescrizioni tali da non poter svolgere la suddetta attività all'interno dello stesso locale. Grazie della collaborazione.**

La questione posta ha rilevanza di carattere edilizio e non produttivo/commerciale.

Il quesito posto è normato dall'art. 74 comma 4 del vigente Regolamento Edilizio che qui riportiamo:

#### *4. Unità immobiliari con uso promiscuo*

*In caso di uso promiscuo di unità immobiliari, ai sensi dell'art. 99 della L.R. n. 65/2014, la porzione di unità immobiliare con uso diverso da quello originario è individuata nel progetto rispetto alla restante parte.*

*In caso di uso promiscuo che prevede commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso, le porzioni sono separate fisicamente ancorché comunicanti per i soli addetti, e dotate di ingressi distinti.*

*Non si determina uso promiscuo in presenza di più unità immobiliari dotate di propria autonomia funzionale.*

Conseguentemente si può affermare che:

1) Se le due attività sono svolte dalla medesima ditta:

- la funzione che si va ad insediare in aggiunta a quella esistente non determina cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare se è svolta su una superficie inferiore al 50% dell'intera U.I. e comunque rimane un'unica u.i.
- la funzione che si va ad insediare deve essere svolta su un'area individuata nel progetto, ovvero fisicamente separata da pareti, ancorché comunicante con porte di accesso.

La pratica edilizia è riconducibile ad una semplice Comunicazione.

2) Se le due attività sono svolte da ditte diverse:

- si prefigura la costituzione di n. 2 unità immobiliari. Pertanto occorre preventivamente una C.I.L.A. edilizia per il frazionamento della originaria u.i. Le due u.i. così frazionate dovranno avere autonomi requisiti igienico-sanitari.

## 2. TENUTA REGISTRI

Settembre 2020

**Si chiede a questo ufficio se l'agenzia di affari che fa da intermediatore per cose usate debba tenere oltre al registro art.120 tulps anche quello dell'art.128 tulps, in quanto al codice 96 05 R (AGENZIA DI AFFARI) sul Portale STAR viene fatto dichiarare di svolgere agenzia di affari per la tipologia compravendita di cose antiche e usate.**

L'agenzia d'affari di fatto opera in conto vendita, cioè funge da intermediario per il solo deposito della merce, che non acquista direttamente e rispetto alla tenuta del registro è soggetta alle disposizioni dell'art. 120 del Tulps.

Qualora acquisti la merce e la ponga in vendita allora opera come un'attività commerciale, dovrà preliminarmente munirsi del relativo titolo abilitativo (vicinato, ambulante, etc..) ai sensi della LR 62/2018 e quindi il riferimento per la tenuta del registro è l'art. 128 del Tulps.

Riassumendo quindi possiamo indicare che, se oltre all'attività di agenzia d'affari viene svolta anche attività di commercio di cose antiche e usate, dovrà a nostro avviso tenere due registri distinti.

## 2C2. TAXI, NOLEGGI E RIMESSE

### 1. DESTINAZIONE D'USO PER NSC

Settembre 2020

**Un utente vorrebbe iniziare una nuova attività di NSC ma chiede a questo Ufficio se la sede legale ha bisogno di una destinazione d'uso in particolare per svolgere l'attività.**

L'attività è riconducibile alla destinazione d'uso DIREZIONALE come definita dall'art. 99 comma 1 della L.R. Toscana n. 65/2014.

Pertanto l'immobile su cui si insedia dovrà avere tale destinazione. Se attualmente non la possiede può essere fatto un cambio di destinazione d'uso qualora compatibile con lo strumento urbanistico mediante una pratica edilizia.

In alternativa su una stessa unità immobiliare si possono insediare due attività, senza determinare cambio d'uso, se ricorrono le condizioni dell'art. 99 comma 4 della stessa LR 65/2014.

*Art. 99*

*Categorie funzionali e (105) mutamenti della destinazione d'uso*

*1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali (106):*

*a) residenziale;*

*b) industriale e artigianale;*

*c) commerciale al dettaglio;*

d) turistico-ricettiva;

**e) direzionale e di servizio;**

f) commerciale all'ingrosso e depositi;

g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:

a) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito; (360)

b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente (36 1) rilevante della destinazione d'uso.

3. Gli strumenti di pianificazione (107) urbanistica comunali o la disciplina di cui all'articolo 98 (362) possono:

a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;

b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili: (106)

1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;

2) industriale e artigianale e commerciale, all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.

**4. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile (maggiore del 50%).**

5. L'insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l'insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti o l'incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.

6. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da:

a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;

b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all'entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale;

c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel territorio rurale. (108) (362)

2. CONSORZIO DI NCC

Settembre 2020

**All'interno di una società, è presente una licenza Ncc abbinata ad un mezzo. Si chiede a questo Ufficio la possibilità di associarsi, o formare un consorzio o, se è prevista una forma di affitto, con un altro Ncc per poter soddisfare le richieste specialmente in alta stagione.**

L'art. 7 della L. n. 21/1992 I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

Nei casi esposti sopra, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

Inoltre, in caso di recesso dagli organismi espressi sopra, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

## 2C3. ATTIVITA' E PROFESSIONI DEL TURISMO

Nessun quesito attualmente presente.

## 2C4. SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTE)

### 1. TATUATORE INSIEME AD ESTETISTA

*Settembre 2020*

**In un'attività di estetista può essere svolta anche una attività di tatuatore?**

Sia nella L.R. 28/2004 che nel Reg.to attuativo non ci sono divieti, pertanto è consentito nello stesso locale svolgere le due attività.

### 2. ONICOTECNICA

*Ottobre 2020*

**La ricostruzione e/o applicazione di unghie (onicotecnica) è considerata attività di estetista?**



Sì, questo tipo di servizio è considerato attività di estetica, pertanto necessita di tutti gli adempimenti per l'inizio attività di estetista.

### 3. ATTIVITA' DI NAIL ART

*Dicembre 2020*

**Per svolgere l'attività di decorazione delle unghie (nail art) si deve presentare SCIA di inizio attività presso il SUAP?**

La decorazione delle unghie non è soggetta a nessun titolo abilitativo da parte del Comune.

### 2C5. ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI

Nessun quesito attualmente presente.

--